



PROCEDURA DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Sommario

PREMESSA	1
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	1
PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE	1
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	2
SOGGETTO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI	3
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	3
SEGNALAZIONI ANONIME.....	4
TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	5
RISERVATEZZA E ANONIMATO	5
GESTIONE DEI DATI PERSONALI.....	5
TUTELE E PROTEZIONI.....	5
SANZIONI.....	6
CANALE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA	6
RIFERIMENTI.....	7
ENTRATA IN VIGORE E ALLEGATI.....	7

PREMESSA

Il *whistleblowing* è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, la Legge n. 179. La normativa regolamentava in modo completo l'istituto per la pubblica amministrazione e introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

La legge n. 179/2017 è stata superata dal Decreto Legislativo n. 24/2023 (di seguito anche il Decreto) che recepisce la Direttiva UE 2019/1937. La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare stabilisce che tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni e che lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che adottano un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 nonché a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti e/o operanti nei settori c.d. sensibili indipendentemente dal numero di dipendenti.

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura disciplina le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni di violazioni che tramite il canale interno possono interessare il Fondo, con particolare riguardo a:

- soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della segnalazione;
- procedimento di gestione della segnalazione;
- termini procedurali;
- disciplina della riservatezza e misure di protezione garantite;
- responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni.

Per quanto non espressamente previsto dalla procedura trova applicazione il D.Lgs. 24/2023.

La presente procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Fondo, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel suo contesto lavorativo, e laddove il segnalante renda nota la propria identità.

La presente procedura non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati dal Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati dalla Direttiva;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Possono effettuare una segnalazione le seguenti categorie di persone:

- lavoratori subordinati;
- liberi professionisti e consulenti;
- lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione;
- tirocinanti (retribuiti e non) e volontari;
- azionisti (persone fisiche) e persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi.

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela si estende anche ai soggetti facilitatori (ossia quelle persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo); alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente.

Rientrano tra i soggetti tutelati enti di proprietà (in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi) del segnalante; enti presso i quali il segnalante lavora; enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono riguardare:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- 3) illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea (indicate nell'Allegato 1 al D. Lgs. 24/2023) e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato);
- 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 325 del TFUE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione europea;
- 5) atti e omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2 del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE di cui ai punti 3, 4 e 5 sopra menzionati.

La segnalazione deve avere ad oggetto la descrizione di comportamenti illeciti che comportino la violazione di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Fondo.

È indispensabile che la segnalazione sia resa in buona fede, che sia il più possibile circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi che consentano una corretta analisi. È utile allegare i documenti che possano fornire elementi di fondatezza.

Pertanto, la segnalazione deve contenere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In assenza degli elementi sopra indicati, la segnalazione viene archiviata per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione.

SOGGETTO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

In Forma.Temp, la gestione delle segnalazioni ex art. 4, comma 2 del D.Lgs. 24/2023 è in carico al Responsabile dell'ufficio Internal Audit (o anche "soggetto ricevente").

Questo riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire l'oggetto della segnalazione.

Il Responsabile dell'ufficio Internal Audit, dopo una valutazione iniziale, svolge un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, ove necessario, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interne all'organizzazione.

Il ricevente fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, ne comunica l'esito. Nella comunicazione dell'esito si avrà cura di non includere riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:

- correzione di processi interni;
- avvio di un procedimento disciplinare;
- trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale);
- archiviazione per mancanza di evidenze.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, il Fondo ha attivato e messo a disposizione dei propri dipendenti, già da marzo 2018, il servizio di *Whistleblowing* accessibile dal sito internet all'indirizzo: whistleblowing.formatemp.it.

Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa (Allegato 1_Manuale Operativo Whistleblower).

Il sistema garantisce la riservatezza e sicurezza nella protezione dei dati personali e nel trattamento delle informazioni attraverso l'adozione di protocolli sicuri e l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e degli eventuali allegati.

Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla

piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

In alternativa alla piattaforma dedicata il Fondo mette a disposizione i seguenti canali interni per le segnalazioni:

- posta ordinaria all'indirizzo: Forma.Temp – Ufficio Internal Audit (Piazza Barberini n. 52 – 00187 Roma);
- posta elettronica all'indirizzo: internalaudit@formatemp.it;
- verbalmente mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante in apposito incontro fissato con il soggetto ricevente, riportata a verbale e sottoscritta dal segnalante;
- telefonicamente al numero 06.4804000, dal lunedì al venerdì, negli orari attivi del centralino chiedendo di essere messo in contatto con il responsabile dell'ufficio Internal Audit.

Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza è in ogni caso raccomandato l'utilizzo della piattaforma informatica in quanto i canali alternativi non offrono la stessa riservatezza delle segnalazioni effettuate tramite la piattaforma informatica dedicata.

In caso di segnalazioni ricevute tramite canali alternativi il soggetto segnalante deve obbligatoriamente fornire un recapito (preferibilmente un indirizzo e-mail) al fine di consentire l'invio della conferma di ricevimento della segnalazione da parte del soggetto ricevente.

In caso di segnalazioni ricevute tramite canali alternativi il soggetto ricevente inviterà comunque il segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica

Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal soggetto ricevente tramite i canali alternativi alla piattaforma devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente al fine di consentire di garantire le tempistiche di gestione.

SEGNALAZIONI ANONIME

È anonima la segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del soggetto segnalante. Le segnalazioni anonime non rientrano nelle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.

Il Fondo considera le segnalazioni anonime purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari che siano in grado di far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati. In caso contrario la segnalazione viene archiviata per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione.

Se la segnalazione anonima è trasmessa tramite la piattaforma dedicata, il segnalante - mediante l'utilizzo del codice specifico della segnalazione fornito automaticamente al momento dell'inserimento della segnalazione - ha comunque la facoltà di interagire con il soggetto ricevente mediante scambio di messaggi ed eventuali documenti.

Al fine di garantire le tutele previste dalla legge, le segnalazioni anonime ricevute sono comunque registrate e la relativa documentazione conservata rendendo così possibile rintracciarle nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione anonima.

TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e lo invita a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

RISERVATEZZA E ANONIMATO

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, da eventuali membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione (es. Organismo di Vigilanza).

Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni del Fondo informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

TUTELE E PROTEZIONI

Nella piattaforma è sempre garantita la riservatezza del segnalante mediante separazione dei dati identificativi del whistleblower, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti, dal contenuto della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del whistleblower

nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario e sia previsto dalla legge.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

SANZIONI

L'art. 21 del Decreto Legislativo n. 24/2023 prevede sanzioni amministrative irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

CANALE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna attraverso il canale istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione se al momento della presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno obbligatorio non è attivo oppure è attivo ma non conforme alle previsioni normative in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione;
- ha già presentato una segnalazione al canale interno del Fondo ma non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito e che potrebbe determinare rischio di ritorsione
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Sono previste inoltre ulteriori condizioni per cui una persona segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica:

- è stata effettuata una segnalazione interna a cui il Fondo non ha dato riscontro nei termini previsti e alla quale ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC che a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC che non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

RIFERIMENTI

- Direttiva UE 2019/1937
- Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023
- Linee Guida A.N.AC. Delibera n. 311 del 12 luglio 2023
- Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

ENTRATA IN VIGORE E ALLEGATI

La presente procedura è pubblicata sul sito internet del Fondo alla pagina "Whistleblowing" e sulla intranet del Fondo ed entra in vigore a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Allegato 1_Manuale Operativo Whistleblower